



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella G.U. n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. a) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 15 settembre 2010, prot. m. dg DAG 15 settembre 2010 n. 117299. E con la quale l'avv. Piero Guido ALPA, nato a Ovada (AL) il 26 novembre 1947, in qualità di legale rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, con sede legale in Roma, Via Arenula n. 71, C.F.80409200583, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: ROMA, Via del Governo Vecchio n. 3;

che i formatori nelle persone di:

- avv. ALPA Piero Guido, nato a Ovada (AL) il 26 novembre 1947,
- avv. FLORIO Fabio, nato a Catania il 6 dicembre 1952,
- prof. PERFETTI Ubaldo, nato a Macerata il 12 dicembre 1949,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4 comma 4 lett. a) e 10 comma 5 del D.M. 222/2004.

DISPONE

L'accreditamento del Consiglio Nazionale Forense, con sede legale in Roma, Via Arenula n. 71, C.F.80409200583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. A) e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1/10/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa SARAGNANO



Per copia conforme all'originale

Roma, 1.10.2010

Il Funzionario